



CIRCOLARE N. 18/2016

Reggio nell'Emilia, lì 01 dicembre 2016

Alle Società in indirizzo**OGGETTO: Le nuove disposizioni sui bilanci d'esercizio 2016 conseguenti al D.Lgs 139/2015.**

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2015 si è completato l'iter di recepimento della direttiva 34/2013/UE. Tale decreto ha aggiornato la disciplina del codice civile in merito ai bilanci d'esercizio.

Le disposizioni del presente decreto **entrano in vigore dal 1° gennaio 2016** e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data.

L'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato in bozza l'aggiornamento dei principi contabili nazionali ponendo particolare attenzione: i) all'aggiornamento degli schemi di bilancio patrimoniale ed economico ii) all'aggiornamento dei criteri di valutazione dei debiti e crediti; iii) al nuovo documento sugli strumenti finanziari "*XX Strumenti finanziari derivati*".

NUOVI SCHEMI DI BILANCIO

Con l'aggiornamento degli articoli 2424 e 2425 del codice civile sono stati definiti i nuovi schemi di bilancio patrimoniale ed economico per i bilanci 2016 che impattano anche sui dati comparativi del 2105, le principali novità apportate sono:

- i) l'eliminazione della voce **oneri e proventi straordinari**;
- ii) l'eliminazione delle voci **costi di ricerca e pubblicità** e la conseguente disposizione di stralciare i costi precedentemente capitalizzati che non soddisfino i nuovi requisiti previsti dall'OIC 24 "*Immobilizzazioni Immateriali*";
- iii) l'eliminazione dei **conti d'ordine**;
- iv) l'eliminazione dell'indicazione separata del **disaggio e aggio su prestiti** nella voce ratei e risconti;
- v) l'iscrizione degli **strumenti finanziari derivati**;
- vi) l'iscrizione delle **azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto**;
- vii) l'iscrizione delle operazioni effettuate con **imprese sottoposte al controllo delle controllanti**;

**Avvocati e
Dottori Commercialisti
Associati**

Carlo Baldi
Francesca Baldi **
Fabrizio Bagni
Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Simone Caprari
Fausto Carboni
Sergio Carboni
Luca Carra
Claudia Catellani
Gianluca Chiusa
Saimon Conconi
Andrea Davoli
Guido Garettini **
Andrea Magnanini
Guido Prati
Luca Rinaldi
Luigi Spadaccini
Sabrina Tamburini *
Elena Viappiani

Collaboratori

Giovanni Bevivino
Cristina Corradini
Sara Mandelli *
Elisa Martinelli
Nadia Pinelli *
Niccolò Reggi
Alessia Travaglini

* Avvocati

**Avvocati patrocinanti
in Cassazione

REGGIO EMILIA

Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia, Italy
P.IVA - C.F. 00734370356
baldianpartners.it

LEGAL

legal@baldianpartners.it
PEC legalebaldi@registerpec.it
Tel +39.0522.232322
Fax +39.0522.922837

TAX

tax@baldianpartners.it
PEC baldipartnerspec@legalmail.it
Tel +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432

MILANO

Via S. Damiano, 9
20122 - Milano, Italy
Tel +39.02.58318214
Fax +39.02.58310893



L'applicazione dei nuovi OIC con riferimento ai punti i) ii) v) vi) comporta la riclassifica dei dati 2015 al fine di rendere comparativi i bilanci dei due esercizi. Gli effetti derivanti dalla cancellazione dei costi di ricerca e pubblicità non conformi a quanto indicato nel nuovo OIC 24, sono contabilizzati con il metodo dell'applicazione retroattiva così come definito nell'OIC 29: ai soli fini comparativi gli effetti sono rappresentati rettificando il saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio precedente ed i dati comparativi come se il nuovo principio fosse sempre stato applicato.

VALUTAZIONE DEI DEBITI E CREDITI AL COSTO AMMORTIZZATO

L'aggiornamento dei principi contabili OIC 15 e 19 ha introdotto il criterio di **valutazione al costo ammortizzato** e le novità in tema di **attualizzazione** dei crediti e debiti commerciali e finanziari.

L'art. 2426, comma 1 n.8, del codice civile dispone che "**i crediti e debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale**", il successivo comma 2, dispone che per la definizione di costo ammortizzato si faccia riferimento ai principi contabili internazionali (IFRS 39) per la definizione dello stesso.

E' prevista la facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione per i crediti e debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o per i quali i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza siano di scarso rilievo in quanto vale la presunzione che gli effetti siano irrilevanti.

Il principio contabile definisce "Il *costo ammortizzato* di un'attività o passività finanziaria il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità".

Per i crediti e debiti di natura commerciale, solitamente a breve termine e senza significativi costi di transazione, l'applicazione del criterio del costo ammortizzato non determina variazioni rispetto alla precedente prassi; contrariamente, si determinano effetti sui bilanci dell'esercizio con riferimento ai crediti e debiti di natura finanziaria con scadenza superiore ai 12 mesi con eventuali costi di transazione rilevanti, infruttiferi o fruttiferi con tassi di interessi non di mercato.

Con riferimento al "fattore temporale", al fine di valutare correttamente i crediti o debiti scadenti oltre i 12 mesi è necessario verificare che il tasso di interesse effettivo sia



allineato al tasso di interesse di mercato. In caso di divergenze significative è necessario attualizzare il credito o debito al tasso di mercato.

Nel **bilancio in forma abbreviata** redatto ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'eventuale attualizzazione.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Ai sensi dell'articolo 2426 comma 1 numero 11 bis del codice civile, *“gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati, sono iscritti al **fair value**”*, le definizioni di “strumento finanziario”, “strumento finanziario derivato” e “fair value” sono state mutate dai principi contabili internazionali come disposto dall'articolo 2426 comma 2.

Al fine della corretta rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati sono state inserite specifiche voci dello stato patrimoniale e conto economico in cui esporre le relative valutazioni, come di seguito indicato:

Stato Patrimoniale

- i) *“Immobilizzazioni Finanziarie” - B) III 4) strumenti finanziari derivati attivi;*
- ii) *“Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” – C) III 5) strumenti finanziari derivati attivi;*
- iii) *“Patrimonio netto” – A) VII) riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;*
- iv) *“Fondi per rischi e oneri” – B) 3 – strumenti finanziari derivati passivi.*

Conto Economico

- i) *“Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie” – D) 18 d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati;*
- ii) *“Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie” – D) 19 d) svalutazione di strumenti finanziari derivati;*

Il principio contabile identifica un differente trattamento contabile tra i **derivati di copertura e derivati non di copertura**; a loro volta i derivati di copertura si differenziano tra **copertura dei flussi finanziari** e del **fair value di un'attività/passività** iscritta a bilancio.

Nello specifico **la classificazione tra attivo immobilizzato ed attivo circolante** degli strumenti finanziari derivati con **fair value positivo** dipende dalle seguenti considerazioni:



- i) uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair value di un'attività segue la classificazione, nell'attivo circolante o immobilizzato, dell'attività coperta;
- ii) uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair value di una passività, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile è classificato nell'attivo circolante;
- iii) uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante entro l'esercizio successivo.

La voce *Fondi per rischi ed oneri* - **B 3) strumenti finanziari derivati passivi** accoglie gli strumenti finanziari derivati con **fair value negativo** alla data di valutazione.

La voce di *Patrimonio netto* - **A) VII) riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi** accoglie le variazioni di fair value della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari, tale riserva deve essere considerata al netto degli effetti fiscali differiti.

Nel conto economico sezione D) "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie" alle voci **18/19 d) rivalutazione/svalutazione di strumenti finanziari derivati** sono classificate le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati, ad eccezione della componente efficace sulle coperture dei flussi finanziari che è imputata a conto economico nel momento in cui i flussi finanziari determinano gli effetti sul risultato d'esercizio. Nello specifico sono inclusi nella voce gli utili e le perdite: degli strumenti finanziari derivati non di copertura, quelli derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi di cassa e quelli derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto.

ASPETTI FISCALI

Si evidenzia infine che non è ancora stato definito il trattamento fiscale delle novità contabili sul bilancio 2016 sul quale si rimane in attesa di chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria rispetto ai quali vi terremo aggiornati.

NOTE CONCLUSIVE

La presente circolare rappresenta una sintesi delle principali novità introdotte relativamente al bilancio d'esercizio 2016, che sono oggettivamente corpose e di impatto potenzialmente rilevante sui bilanci di esercizio.

A tal proposito vi informiamo che il nostro Studio organizza per il giorno **13 dicembre p.v. (dalle ore 16 alle ore 19) un workshop** (si veda l'allegata locandina) per approfondire



questi temi a cui ci auguriamo possiate partecipare. Vi saremo quindi grati se vorrete dare un cenno della vostra presenza rispondendo alla presente mail ovvero comunicandolo al vostro Professionista di riferimento.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento sugli argomenti illustrati e porgiamo, con l'occasione, i più cordiali saluti.



BALDI&PARTNERS
AVVOCATI E COMMERCIALISTI